

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 dicembre 2025

In Aosta, il giorno ventitré (23) del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore sette e trentaquattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

L'Assessore Speranza GIROD interviene alla seduta alle ore 7.41' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1655.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1654** OGGETTO :

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALE CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI FIDUCIARI DI SEGRETARIO PARTICOLARE E DI COLLABORATORE DIRETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, AI SENSI, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTICOLI 12 E 11, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 22/2010. ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO.

Il Presidente della Regione, Renzo Testolin, richiama la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), e, in particolare:

- l'articolo 11 (*Incarichi fiduciari e di diretta collaborazione*),
 - comma 3: *“Il Presidente della Regione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di collaboratori in numero non superiore a tre, nominati sulla base di un rapporto fiduciario. Il contenuto degli incarichi, le modalità di determinazione del trattamento economico, non superiore al 60 per cento di quello massimo previsto dall'Amministrazione regionale per i dirigenti di primo livello, e i rapporti con le strutture organizzative dirigenziali sono disciplinati dai provvedimenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro dei collaboratori di supporto è regolato da contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato; gli incarichi cessano, in ogni caso, alla scadenza dalla carica del Presidente della Regione.”*;
 - comma 4: *“Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dei predetti incarichi a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.”*;
- l'articolo 12 (*Segretari particolari*),
 - comma 1: *“Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e degli assessori regionali è posto un segretario particolare.”*;
 - comma 2: *“I segretari particolari, collocati al di fuori della dotazione organica, possono essere scelti tra il personale regionale o tra personale esterno all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti generali richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Agli incarichi di segretario particolare non si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali di cui agli articoli 20, comma 1, 21, commi 1 e 2, e 22, commi 1 e 4.”*;
 - comma 3: *“L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato, di durata non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno proposto. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato di lavoro subordinato, nell'ambito del quale è definito il trattamento economico complessivo spettante, in misura non superiore al 60 per cento del trattamento economico massimo complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposti, su proposta degli organi di cui al comma 1, dalla Giunta regionale.”*;
 - comma 4: *“Il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti regionali ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico; il conferimento dell'incarico di segretario particolare a dipendenti degli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico, salvo motivato diniego opposto dall'ente di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.”*;
- l'articolo 13 (*Segreterie dei componenti della Giunta regionale*),
 - comma 1: *“Il Presidente della Regione si avvale di una segreteria composta, oltre che dal segretario particolare che ne è responsabile, da un massimo di cinque dipendenti regionali appartenenti alle categorie, ivi collocati in assegnazione temporanea.”*;

- comma 3: “*Alle segreterie compete l’espletamento delle attività connesse alle funzioni attribuite al Presidente della Regione e agli assessori regionali, non riconducibili agli ambiti di competenza delle strutture organizzative dirigenziali.*”.

Richiama, inoltre, la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (*Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale*), e, in particolare, l’articolo 9 (*Scadenza naturale della legislatura*).

Richiama, altresì, il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta*, sottoscritto in data 5 ottobre 2011, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito *Testo Unico della dirigenza*), e, in particolare, l’articolo 060 bis (*Retribuzione di posizione*), introdotto dall’articolo 12 dell’*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2022/2024. Modifica e integrazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta del 05/10/2011 e successivi accordi*, sottoscritto in data 24 luglio 2025 (di seguito definito *Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza*), che prevede, al comma 1, che “*I valori della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali sono definiti in relazione ai livelli previsti dagli articoli 21 e 22 della L.R. 22/2010 entro i seguenti valori, minimo e massimo annui lordi, per tredici mensilità:*

- a) *primo livello dirigenziale da € 45.000,00 a € 66.000,00;*
- b) *secondo livello dirigenziale da € 20.000,00 a € 44.990,00.”.*

Richiama, in aggiunta, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1437 in data 6 novembre 2025, concernente l’individuazione e la definizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale;
- n. 1438 in data 6 novembre 2025, concernente il conferimento dell’incarico fiduciario di Segretario particolare del Presidente della Regione sino alla data del 31 dicembre 2025, con rimando ad una successiva deliberazione per il periodo successivo, a partire dal 1° gennaio 2026;
- n. 1640 in data 17 dicembre 2025, concernente la graduazione delle posizioni dirigenziali nel sistema organizzativo della Regione autonoma Valle d’Aosta e la ridefinizione delle relative fasce di retribuzione di posizione, di primo e di secondo livello, ai sensi dell’articolo 060 bis del *Testo Unico della dirigenza*, introdotto dall’*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza*.

Informa che, con le note di seguito specificate, ha proposto il conferimento, a partire dal 1° gennaio 2026, degli incarichi di natura fiduciaria di:

- proprio Segretario particolare, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 22/2010, al Sig. Daniel Tazzara – nota prot. n. 9732/GAB in data 5 dicembre 2025, acquisita al protocollo del Dipartimento personale e organizzazione al n. 29790/UP in medesima data;
- proprio Collaboratore diretto, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della l.r. 22/2010, al Sig. Jonny Martin – nota prot. n. 9733/GAB in data 5 dicembre 2025, acquisita al protocollo del Dipartimento personale e organizzazione al n. 29788/UP in medesima data.

Rende noto che i soggetti designati hanno presentato la dichiarazione di accettazione dell’incarico e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà attestante il

possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ivi inclusa l'attestazione della conoscenza della lingua francese al livello richiesto per l'accesso alla qualifica direttiva (categoria D) e dirigenziale, e hanno dichiarato l'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità all'assunzione dell'incarico, come di seguito riepilogato:

- il Sig. Jonny Martin, con note prot. n. 29900/UP, n. 29901/UP e n. 29902/UP, acquisite al protocollo del Dipartimento personale e organizzazione in data 9 dicembre 2025;
- il Sig. Daniel Tazzara, con note prot. n. 30152/UP, n. 30153/UP e n. 30154/UP, acquisite al protocollo del Dipartimento personale e organizzazione in data 12 dicembre 2025,

e che, pertanto, non sussistono, per alcuno dei due nominativi, condizioni ostative al conferimento degli incarichi di cui trattasi.

Precisa che i suddetti Sig.ri Daniel Tazzara e Jonny Martin sono entrambi dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, inquadrati nella categoria/posizione economica D, e assegnati, rispettivamente, il primo al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e il secondo alla Struttura organizzativa *sanzioni amministrative* del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, e saranno entrambi collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 4, e 11, comma 4, della l.r. 22/2010, per l'intera durata del rispettivo incarico.

Rammenta che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 22/2010:

- il rapporto di lavoro del Segretario particolare e del Collaboratore diretto è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato che i soggetti designati dovranno stipulare con l'Amministrazione regionale;
- i trattamenti economici del Segretario particolare e del Collaboratore diretto sono stabiliti in misura non superiore al 60 per cento di quello complessivo massimo determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello;
- gli incarichi di Segretario particolare e di Collaboratore diretto del Presidente della Regione sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del medesimo e sono, in ogni caso, correlati alla sua durata in carica;
- il Segretario particolare e il Collaboratore sono collocati al di fuori della dotazione organica.

Evidenzia che:

- al Segretario particolare competono le funzioni di responsabile della segreteria del Presidente, le cui competenze sono declinate all'articolo 13, comma 3, della l.r. 22/2010, e le funzioni di direzione amministrativa di cui all'articolo 4, limitatamente al comma 3, lettere a), d), e), g), n) e o), della l.r. 22/2010, relativamente all'incarico attribuito;
- al Collaboratore spettano le funzioni di supporto del Presidente della Regione nell'attuazione del programma di legislatura e di specifici progetti e attività e che, a tal fine, il medesimo:
 - ✓ si relaziona con gli assessori, i consiglieri regionali, i parlamentari, gli amministratori locali, le forze politiche e si interfaccia con le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale;

- ✓ sovrintende alle attività di comunicazione di interesse e per conto del Presidente.

Rimarca, altresì, che i soggetti incaricati con la presente deliberazione rispondono del proprio operato al Presidente della Regione.

Rende noto che, alla luce del rinnovo, per il triennio 2022/2024, del contratto collettivo regionale di lavoro della dirigenza con l'*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza* che ha rideterminato in euro 66.000,00 il valore massimo della retribuzione di posizione del primo livello dirigenziale, il competente ufficio del Dipartimento personale e organizzazione ha indicato, per le finalità di cui agli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3, della l.r. 22/2010, le seguenti percentuali da applicare al trattamento economico lordo annuo complessivo massimo degli incarichi dirigenziali di primo livello:

- Segretario particolare: percentuale del 54 per cento, quale percentuale idonea a garantire ai Segretari particolari degli amministratori l'incremento stipendiale previsto dal succitato rinnovo contrattuale in relazione agli indici IPCA del periodo 2022/2024;
- Collaboratore diretto: percentuale del 44 per cento, quale percentuale idonea a garantire al Collaboratore un trattamento economico complessivo lordo annuo pari a quello di un funzionario appartenente alla categoria D, inquadrato nella posizione retributiva più elevata e con una posizione di particolare responsabilità di valore medio (€ 14.000,00 lordi annui), considerando, altresì, il numero massimo di ore di lavoro straordinario autorizzabili (200 ore annue).

Propone, quindi:

- di assumere a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 sino al termine del proprio mandato, i Sig.ri Daniel Tazzara e Jonny Martin, conferendo loro, per il medesimo periodo, gli incarichi fiduciari, rispettivamente, di proprio Segretario particolare e Collaboratore diretto;
- di stabilire nel 54 per cento la percentuale da applicare, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della l.r. 22/2010, per la determinazione del trattamento economico complessivo da riconoscere al Segretario particolare del Presidente della Regione, oltre all'indennità di bilinguismo (spettante in misura intera, nel medesimo importo previsto per i funzionari di categoria D e la dirigenza), per un importo annuo lordo complessivo pari a euro 75.688,50 (oltre a euro 28.761,63 di oneri riflessi a carico dell'Ente);
- di stabilire nel 44 per cento la percentuale da applicare, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 22/2010, per la determinazione del trattamento economico complessivo da riconoscere al Collaboratore diretto del Presidente della Regione, oltre all'indennità di bilinguismo (spettante in misura intera, nel medesimo importo previsto per i funzionari di categoria D e la dirigenza), per un importo annuo lordo complessivo pari a euro 62.175,29 (oltre a euro 23.626,61 di oneri riflessi a carico dell'Ente);
- di collocare in aspettativa senza assegni i dipendenti regionali Sig.ri Daniel Tazzara e Jonny Martin per l'intera durata del rispettivo incarico fiduciario di Segretario particolare e Collaboratore diretto del Presidente della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITA la relazione del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

- VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13;
- VISTA la legge regionale 7 agosto 2007, n. 21 (*Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale*), e, in particolare, l'articolo 9;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta*, sottoscritto in data 5 ottobre 2011 (di seguito definito *Testo Unico della dirigenza*), così come modificato, da ultimo, dall'*Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale della dirigenza per il triennio 2022/2024. Modifica e integrazione del Testo Unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta del 05/10/2011 e successivi accordi*, sottoscritto in data 24 luglio 2025, e, in particolare, l'articolo 060 bis;
- RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;
- CONSIDERATO che la Coordinatrice del Dipartimento personale e organizzazione ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin,

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di assumere a tempo determinato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 sino al termine del mandato del Presidente della Regione:
 - il Sig. Daniel Tazzara, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 22/2010, dell'incarico fiduciario di Segretario particolare del Presidente della Regione;
 - il Sig. Jonny Martin, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della l.r. 22/2010, dell'incarico fiduciario di Collaboratore diretto del Presidente della Regione;
- 2) di dare atto che gli incarichi di Segretario particolare e di Collaboratore diretto di cui al punto 1) sono revocabili in qualsiasi momento su proposta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo;
- 3) di dare atto che:
 - al Segretario particolare competono le funzioni di responsabile della segreteria del Presidente, le cui competenze sono declinate all'articolo 13, comma 3, della l.r. 22/2010, e le funzioni di direzione amministrativa di cui all'articolo 4, limitatamente al

- comma 3, lettere a), d), e), g), n) e o), della l.r. 22/2010, relativamente all'incarico attribuito;
- al Collaboratore diretto spettano le funzioni di supporto del Presidente della Regione nell'attuazione del programma di legislatura e di specifici progetti e attività e che, a tal fine, il medesimo:
 - ✓ si relaziona con gli assessori, i consiglieri regionali, i parlamentari, gli amministratori locali, le forze politiche e si interfaccia con le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale;
 - ✓ sovrintende alle attività di comunicazione di interesse e per conto del Presidente;
- 4) di stabilire che il Segretario particolare e il Collaboratore diretto di cui al punto 1) rispondano del proprio operato al Presidente della Regione;
 - 5) di dare atto che il rapporto di lavoro del Segretario particolare e del Collaboratore diretto di cui al punto 1) è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato che gli stessi dovranno stipulare con l'Amministrazione regionale e che sarà sottoscritto per la Regione dal dirigente competente;
 - 6) di dare atto che il Segretario particolare e il Collaboratore diretto di cui al punto 1) sono collocati al di fuori della dotazione organica;
 - 7) di individuare, in caso di assenza, impedimento o cessazione del Segretario particolare, quale suo sostituto, esclusivamente con riferimento agli adempimenti concernenti l'autorizzazione delle assenze del personale assegnato alla segreteria sull'applicativo IRIS Web, il Coordinatore di uno dei Dipartimenti appartenenti alla Presidenza della Regione, da individuarsi con nota del Presidente;
 - 8) di dare mandato ai competenti uffici della Struttura organizzativa *amministrazione e formazione del personale e attività economiche* di disporre il collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 4, e 11, comma 4, della l.r. 22/2010, dei dipendenti regionali a tempo indeterminato Sig.ri Daniel Tazzara e Jonny Martin, inquadrati nella categoria/posizione economica D, e assegnati, rispettivamente, il primo al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e il secondo alla Struttura organizzativa *sanzioni amministrative* del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e per l'intera durata dei rispettivi incarichi fiduciari;
 - 9) di corrispondere al Segretario particolare e al Collaboratore diretto di cui al punto 1) i trattamenti economici complessivi di seguito indicati, determinati applicando le seguenti percentuali al trattamento economico lordo annuo complessivo massimo previsto dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12, comma 3, e 11, comma 3, della l.r. 22/2010:
 - Segretario particolare: trattamento economico complessivo annuo lordo determinato applicando la percentuale del 54 per cento al trattamento economico complessivo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di primo livello, oltre all'indennità di bilinguismo (spettante in misura intera, nel medesimo importo previsto per i funzionari di categoria D e la dirigenza), per un importo annuo lordo pari a euro 75.688,50 (oltre a euro 28.761,63 di oneri riflessi a carico dell'Ente);
 - Collaboratore diretto: trattamento economico complessivo annuo lordo determinato applicando la percentuale del 44 per cento al trattamento economico complessivo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di primo livello, oltre all'indennità di

bilinguismo (spettante in misura intera, nel medesimo importo previsto per i funzionari di categoria D e la dirigenza), per un importo annuo lordo pari a euro 62.175,29 (oltre a euro 23.626,61 di oneri riflessi a carico dell'Ente);

- 10) di dare atto che i *curricula vitae et studiorum* e le dichiarazioni di assenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità degli incaricati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, nella sezione Amministrazione trasparente;
- 11) di dare atto che la spesa derivante dall'applicazione della presente deliberazione, pari a euro 190.252,03 (centonovantamiladuecentocinquantadue/03) per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e a euro 157.693,19 (centocinquantasettemilaseicentonovantatre/19) per l'anno 2030 (periodo gennaio-ottobre), trova copertura sugli impegni automatici, assunti ai sensi del punto 5.2, lettera a), dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'inizio di ciascuna annualità dal 2026 al 2030 a valere sui capitoli di spesa U0023274 "Spese per retribuzioni in denaro – personale regionale (programma 01.01 Organi istituzionali)", U0023276 "Spese per contributi sociali effettivi a carico dell'Ente – personale regionale (programma 01.01 Organi istituzionali)" e U0023278 "IRAP sui redditi da lavoro dipendente – personale regionale (programma 01.01 Organi istituzionali)".